



COMUNE DI RESCALDINA

Provincia di Milano
SERVIZIO TRIBUTI

piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - Fax 0331.464755 - www.comune.rescaldina.mi.it



Spett.le Servizio Tributi

PROSPETTO LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Art.13 D.Lgs.n.472 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

CONTRIBUENTE.....
DOMICILIO FISCALE.....
C.F.

ANNO D'IMPOSTA 2010

Table with 2 columns: TIPO DI INFRAZIONE and SANZIONE. Rows include: Mancato pagamento di ACCONTO entro 30 giorni (2,50%), Mancato pagamento di SALDO entro 30 giorni (2,50%), Mancato pagamento di acconto entro un anno (3,00%), Mancato pagamento di saldo entro un anno (3,00%), Omessa denuncia senza versamento (8,33%).

DATA VERSAMENTO.....

- 1) TRIBUTO
2) SANZIONE DEL.....%
3) INTERESSI SU TRIBUTO
TOTALE
TOTALE ARROTONDATO

Interessi su tributo:

- Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 il tasso legale è del 3,00% annuo
Dal 01/01/2010 a tutt'oggi il tasso legale è del 1,00% annuo

....., li'.....

.....
(firma)



COMUNE DI RESCALDINA

Provincia di Milano
SERVIZIO TRIBUTI

piazza Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)
Tel. 0331.467811 - Fax 0331.464755 - www.comune.rescaldina.mi.it



RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001 e dal DI. N. 185/2008, convertito con L.2/2009, trova applicazione anche in materia di ICI. Il contribuente o il trasgressore possono fruire di tale istituto, **a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.** Ai sensi delle predette norme e del vigente regolamento delle entrate comunali, la sanzione è ridotta: ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione, ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione, ad un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore ad un anno (al Comune va poi presentata la dichiarazione con allegata la fotocopia del pagamento. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" si scrive: "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione o per rettifica di dichiarazione" e si indicano le somme versate per imposta, per interessi e per sanzione).

Il pagamento delle sanzioni ridotte deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta o della differenza, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso legale a partire dal 1° gennaio 2001 del 3,5% annuo (con maturazione giorno per giorno, cioè lo 0,009589% per ogni giornata di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2002 del 3% annuo (ossia lo 0,00822% per ogni giorno di ritardo) a partire dal 1° gennaio 2004 del 2,5% annuo (ossia lo 0,00685% per ogni giorno di ritardo), a partire dal 1° gennaio 2008 del 3,0% annuo (ossia lo 0,00822 per ogni giorni di ritardo), a partire dal 1° gennaio 2010 del 1,0% annuo (ossia lo 0,00274 per ogni giorni di ritardo). Tutti i versamenti effettuati sui bollettini ICI in euro, indicando: l'importo totale versato, il numero di conto corrente postale (88654496) ed il concessionario della riscossione (EQUITALIA ESATRI SPA RESCALDINA MI ICI Viale dell'Innovazione 7 20126 Milano), le generalità ed il codice fiscale del contribuente, il comune (RESCALDINA COD. COMUNE 049463) dove si trova l'immobile e barrando la casella "Ravvedimento". Per quanto concerne la compilazione del bollettino di versamento, oltre a barrare l'apposita casellina del ravvedimento, il contribuente deve indicare nello spazio riservato alla voce "Terreni agricoli", "Aree fabbricabili", "Abitazione principale" ed "Altri fabbricati" il solo tributo (se dovuto). Gli importi espressi in euro devono essere arrotondati, per difetto se la cifra decimale è inferiore a 49 (ad esempio, euro 25,49 va arrotondato a 25,00) o per eccesso se la cifra decimale è uguale o superiore a 50 (ad esempio, euro 25,50 va arrotondato a 26,00).

L'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi), deve essere scritto con un doppio "zero" per i centesimi (ad esempio, euro 268,00), mentre nello spazio dedicato all'importo in lettere occorre separare i centesimi con una "barra" (ad esempio, duecentosessantotto/00).

Comunicare all'ufficio tributi, (utilizzando apposita MODULISTICA), di aver provveduto al pagamento avvalendosi dell'istituto di ravvedimento operoso, consegnando sia il modulo compilato e sia copia del bollettino.